



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2210 del 2022, e vertente

TRA

GERLANDO VIGNERA, rappresentato e difeso dall'Avv. MULA VINCENZO,
giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-

CONTRO

INPS SEDE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI VIVIANA,
giusta procura depositata telematicamente

-resistente -

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Conclusioni: come in atti.

Fatto e svolgimento del processo

Con atto ex art. 543 cod. proc. civ., notificato il 20.11.2020, Vignera Gerlando pignorava “le somme dovute e debende a qualunque titolo” da parte di vari terzi, tra cui l'Inps, al debitore esecutato NEXT PROJECT SOC. COOP SOCIALE.

Non essendo stata resa la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. da parte di INPS, il giudice dell'esecuzione fissava una nuova udienza, alla quale compariva soltanto il creditore; questo depositava atto notificato al terzo pignorato cosicché il giudice dell'esecuzione, preso atto della mancata dichiarazione di INPS, con ordinanza del 28.01.2022 disponeva l'assegnazione a Vignera Gerlando del credito “non contestato” sino alla concorrenza di euro 27.325,89 (rectius, “Euro 28.325,89 a totale copertura degli ammontari capitari precettati”)

In data 18.2.22 l'INPS proponeva –tempestivamente- opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, contestando la sussistenza del credito pignorato, alla luce del fatto che non esisteva alcun rapporto creditorio con



il debitore esecutato (come tra l'altro noto al creditore precedente che in altro analogo giudizio aveva ricevuto da INPS dichiarazione negativa a seguito di istanza 492 bis)

Sospesa l'esecuzione, nel giudizio di merito si costituivano le parti sopra epigrafate insistendo nelle proprie eccezioni e deduzioni.

Il creditore Vignara chiedeva di "Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso, improcedibile e/o inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 e 624 cpc dall'INPS contro Vigneri Gerlando.

Nel merito:

Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso, non contestato il credito della Next

Project soc coop da parte dell'INPS, e per l'effetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 548 cpc, legittima l'assegnazione al creditore Vignera Gerlando.

Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 e 624 cpc dall'INPS contro Vigneri Gerlando.

In ogni caso condannare l'INPS al pagamento dell'importo di euro 28.325,99 quale terzo pignorato e custode delle somme staggite in favore del ricorrente Vignera Gerlando oltre interessi legali e moratori dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.

Con condanna di controparte *all'integrale rifusione di spese e compensi di difesa* anche ex art. 96 cpc"

Si costituiva l'INPS variamente argomentando circa il rigetto del ricorso, insistendo per l'annullamento "dell'*ordinanza di assegnazione del 28.01.2022 emessa ai sensi dell'art 548 cpc* in quanto illegittima, non sussistendo i presupposti della norma invocata, dichiarando che nulla è dovuto dall'INPS nei confronti della creditrice precedente in quanto nessun credito è vantato dal debitore esecutato nei confronti dell'INPS."

All'odierna udienza del 17.10.23, discussa oralmente, la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

Motivi della decisione

Appare necessaria, al fine di decidere l'odierna controversia, una breve ricostruzione della cornice normativa di riferimento.

Com'è noto, l'art. 548 cod. proc. civ. - nella formulazione introdotta con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - prevedeva che se il terzo pignorato non compariva all'udienza stabilita ai sensi dell'art. 543 cod. proc. 3 civ. o, comparendo, rifiutava di fare la dichiarazione, o se intorno alla stessa sorgevano contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvedeva all'istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito.



Dunque, in origine la legge non distingueva fra il caso dell'omessa dichiarazione e quello della dichiarazione reticente o comunque di contenuto contestato; in tutte le ipotesi, il creditore che voleva ottenere una pronuncia sull'esistenza e sulla consistenza del credito che egli aveva inteso pignorare, era tenuto ad introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (tale giudizio si svolgeva nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con il conseguente regime di acquisizione della prova e i relativi strumenti impugnatori).

L'assetto normativo è stato profondamente innovato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che, con decorrenza dal 10 gennaio 2014, ha soppresso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differenziato il regime giuridico a seconda che il terzo non renda la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa sia contestato. In particolare, nel primo caso non occorre che venga introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo: il suo silenzio - rafforzato dalla notificazione di un'ordinanza che fissa una nuova apposita udienza - è equiparato alla non contestazione dell'esistenza del credito pignorato.

Perciò, sulla base della stessa il Giudice dell'Esecuzione può pronunciare l'ordinanza di assegnazione, che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, [...] se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” (v. art. 548 cpc). Nell'ipotesi in cui, invece, sul contenuto della dichiarazione sorgano contestazioni, le stesse vengono risolte dal giudice dell'esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ.; dunque senza alcuna necessità, neppure in questo caso, di introdurre un autonomo giudizio di accertamento.

L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed “è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.

L'impianto del 2012 è rimasto sostanzialmente immutato, ma negli anni successivi agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. sono stati apportati alcuni correttivi, necessari anche a superare i sospetti di legittimità costituzionale evidenziati già nelle prime letture critiche della nuova disciplina.

In particolare, per quel che è oggi di interesse, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato ulteriormente l'art. 548 cod. proc. civ., circoscrivendo gli effetti della c.d. ficta confessio ai soli casi in cui “l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito”.



Simmetricamente, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'art. 549 cod. proc. civ. relegato non più solo ai casi di dichiarazione contestata, ma anche a quelli in cui “a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito”, a causa dell'incompleta allegazione del creditore. Ha, inoltre, previsto che il giudice dell'esecuzione possa procedere all'accertamento incidentale solamente su istanza di parte e debba, comunque, garantire il rispetto del contraddittorio fra le parti e con il terzo.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che qualora l'atto di pignoramento sia generico nell'indicazione delle somme dovute dal terzo ed in assenza di dichiarazione positiva di quest'ultimo, deve essere preclusa al giudice dell'esecuzione l'adozione dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., non potendo trovare applicazione, in forza dell'art. 548 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), il meccanismo della ficta confessio per la mancanza di un'allegazione del creditore idonea a consentire l'identificazione del credito (di conseguenza, si sarebbe dovuto applicare su istanza di parte l'art. 549 cod. proc. civ.).

Del resto, l'art. 548 cpc non può essere inteso come una limitazione alla proponibilità dell'opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale (l'ordinanza di assegnazione), cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di “non contestazione” e, dunque, non concernenti il credito “*non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione*”.

Quindi, se il terzo non rende alcuna dichiarazione (nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima), ma l'allegazione del creditore non consente l'identificazione del credito pignorato, in forza dell'art. 549 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione non potrebbe procedere ad assegnazione me, su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, deve procedere ad un accertamento endoesecutivo (come ribadito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019).

L'inerzia del terzo pignorato in questi casi deve essere inquadrata nell'ipotesi dell'art. 549 cod. proc. civ., perché il credito pignorato è solo genericamente indicato dal creditore procedente, ovvero sia in maniera inidonea a consentirne l'esatta identificazione, con la conseguenza che l'ordinanza di assegnazione emessa in base al meccanismo della ficta confessio ex art. 548 cod. proc. civ. deve reputarsi illegittima, in quanto intrinsecamente inficiata dall'erronea applicazione della succitata disposizione (v. Cass. Ord n. 16234 del 19.5.2022).

Diversamente argomentando, si priverebbe di efficacia la modifica introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,



n. 132 che onera il creditore procedente di allegare gli elementi idonei a consentire l'identificazione del credito che l'esecutato ha nei confronti del terzo.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva che l'INPS ha prospettato (con tempestivo ricorso ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ.) l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deducendo l'inesistenza del credito che ne formava oggetto, nonché l'illegittimità della stessa in quanto emessa in assenza di allegazioni del creditore idonee a consentire l'identificazione del credito.

Ebbene, calla luce del fatto che il pignoramento effettuato nei confronti dell'INPS aveva ad oggetto "le somme dovute e debende a qualunque titolo", lo stesso non poteva essere prodromico ad alcuna ordinanza di assegnazione attesa la carenza dei requisiti ex art. 548 cpc, e segnatamente una "allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo".

La formula usata dal creditore procedente, come dedotto dall'Ente previdenziale, è infatti estremamente generica e non risponde all'onere di allegazione ex art. 548 cpc.

Quanto al mezzo di impugnazione impiegato per contrastare l'ordinanza di assegnazione, si rileva che l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. è esperibile non soltanto per la mancata conoscenza del provvedimento per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (ipotesi a cui si riferisce l'art. 548 cod. proc. civ.), ma anche per un vizio proprio dell'atto dell'esecuzione, quale quello dedotto da INPS.

Del resto, come statuito dalla Suprema Corte, "non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato ... al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021 non massimata).

In base alla ricostruzione normativa e giurisprudenziale deve quindi ritenersi ammissibile l'opposizione de qua avverso l'ordinanza, perché affetta da un vizio proprio, costituito dall'erronea applicazione dell'art. 548 cod. proc. civ. non invocabile nel caso di specie.



Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi la nullità dell'ordinanza di assegnazione, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

L'oggettiva complessità delle questioni esaminate consente la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinge il ricorso proposto da Vignera Gerlando; accoglie l'opposizione agli atti spiegata da INPS e per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa il 28 gennaio 2022 nell'ambito del procedimento esecutivo n. 995/2020.

Spese compensate.

Così deciso in Agrigento, 17/10/2023

Il Giudice

Gemma Di Stefano

